



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 75/GAB/2013/G

Venezia, 27 novembre 2013

Al Ministero dell' Interno

- Gabinetto
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
- Viabilità Italia - CCNV presso Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale

ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Gabinetto

ROMA

Alle Prefetture di

- **PORDENONE**
- **TREVISO**
- **TRIESTE**
- **UDINE**

Alle Autorità Consolari di

- **AUSTRIA**
- **BULGARIA**
- **CROAZIA**
- **POLONIA**
- **ROMANIA**
- **SLOVENIA**
- **UNGHERIA**

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto di

PADOVA

Al Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia
Giulia di **TRIESTE**

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di **VENEZIA**

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di **TREVISO**



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di **VENEZIA**

Al Comando della Sezione della Polizia Stradale di
VENEZIA - MESTRE

Alla Centrale Operativa del SUEM 118 di
VENEZIA MESTRE

Alla Direzione dell'Area Esercizio di Autovie Venete
BAGNARIA ARSA (UD)

Al Centro Operativo Autostradale di **UDINE**

Alla CAV S.p.A - Concessioni Autostradali Veneta
VENEZIA

Alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. dir. 9° tronco
UDINE

Al Presidente Nazionale della CNA-FITA **ROMA**

Al Presidente della Confartigianato Trasporti **ROMA**

Al Presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani
ROMA

Al Presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani
– Regione del Veneto **VENEZIA-MARGHERA**

Al Presidente Regionale del CNA FITA Veneto **VENEZIA-
MARGHERA**

Al Presidente della Confartigianato imprese trasporti
Regionale Veneto **VENEZIA-MESTRE**

Al Presidente di Confindustria **VENEZIA**

Al Presidente della CNA associazione **VENEZIA**

Al Presidente della CGIA
Associazione Artigiani Piccole Imprese
VENEZIA-MESTRE



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Ai Sindaci dei Comuni di

VENEZIA
ANNONE VENETO
CEGGIA
CONCORDIA SAGGITARIA
JESOLO
MEOLO
MUSILE DI PIAVE
NOVENTA DI PIAVE
PORTOGRUARO
QUARTO D'ALTINO
SAN DONA' DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
TORRE DI MOSTO

CESSALTO (TV)
CHIARANO (TV)
RONCADE (TV)
SALGAREDA (TV)

Alle Province di

- **VENEZIA**
- **TREVISO**

Settore Viabilità

Al Compartimento ANAS **VENEZIA**

Oggetto: Autostrada A4 Venezia – Trieste. Misure di sicurezza per cantiere lavori Terza Corsia nel tratto Quarto d'Altino e San Donà di Piave. Divieto di transito ai veicoli trasportanti merci pericolose di peso superiore alle 3,5 tonnellate.

Come è noto l'Autostrada A4, nel tratto lungo 19 km compreso tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, in entrambe le direzioni di marcia, è interessata dai cantieri per la realizzazione della terza corsia, che hanno comportato dei restringimenti delle carreggiate, prive di corsie di emergenza e con una scarsa presenza di piazzole di sosta di difficile e pericoloso utilizzo.

La predetta situazione incide negativamente sulla tempestività ed efficacia degli interventi da parte degli organi di soccorso, di assistenza e di vigilanza, con possibili e gravi conseguenze sotto il profilo dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione.

In tale contesto, risulta particolarmente rischioso il transito dei mezzi pesanti che trasportano merci pericolose in regime di ADR, per cui, nel corso dei diversi incontri



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

svoltisi presso questa Prefettura, cui hanno partecipato i rappresentanti degli organismi tecnici preposti, si è convenuto di individuare, con urgenza, tutte le misure idonee a prevenire e ridurre al minimo il suddetto rischio.

In particolare, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, d'intesa con il Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, hanno segnalato, quale possibile soluzione per fronteggiare la suindicata situazione di criticità, quella di considerare il tratto autostradale interessato, alla stregua di una galleria di categoria C, applicando così, per analogia, le stesse disposizioni vigenti in materia di ADR.

Il divieto di transito riguarderà i veicoli che trasportano le merci pericolose meglio specificate nell'unita bozza di ordinanza, nelle fasce orarie comprese tra le ore 7.00 e le ore 19.00, dal lunedì al venerdì, in entrambe le direttrici di marcia.

In data 15 novembre 2013, si è tenuto un apposito incontro con le Associazioni di Categoria ed i Sindaci dei comuni interessati dai percorsi alternativi della viabilità ordinaria, nel corso del quale si è proceduto all'illustrazione tecnica della misura e sulla cui attuazione, le stesse Associazioni hanno di massima espresso il proprio parere favorevole, sia pure segnalando alcune criticità legate ai maggiori costi connessi all'obbligo di percorrere un tragitto più lungo e all'incremento del relativo pedaggio autostradale.

Le Associazioni di Categoria, inoltre, nel prendere atto peraltro del limitato numero dei veicoli in regime di ADR che transitano mensilmente lungo il tratto autostradale interessato (300 al mese), nonché della durata temporanea del divieto, legata alla presenza dei cantieri, hanno rappresentato la necessità che, a livello centrale, vengano individuate delle forme di agevolazione per sostenere la categoria, che verrebbe penalizzata dagli ulteriori costi connessi al divieto, tenuto conto del particolare momento di crisi economica che interessa anche il settore dell'autotrasporto.

Le Associazioni hanno manifestato comunque la massima disponibilità a collaborare per rendere concretamente efficace tale misura, attraverso la predisposizione di un vademecum operativo da consegnare agli autotrasportatori, soprattutto stranieri. Al riguardo, si è convenuto di dare la massima informazione agli utenti in ordine alla adozione del citato divieto, attraverso la pubblicizzazione del provvedimento sui siti istituzionali degli enti coinvolti, la diffusione di appositi volantini, tradotti anche in lingua straniera, l'installazione di adeguata messaggistica sui pannelli autostradali ed il coinvolgimento delle Autorità Consolari dei paesi stranieri da cui provengono e verso i quali sono diretti maggiormente tali veicoli.

Il provvedimento di divieto, che sarà adottato dalle Prefetture di Venezia e Treviso per i tratti di rispettiva competenza, entrerà in vigore dal 15 gennaio 2014, giusto il tempo necessario per l'ordine e la messa in opera da parte della società concessionaria Autovie Venete, della relativa cartellonistica.

Si fa riserva di ulteriori ed aggiornate notizie.

Il Prefetto
(Curaia)



Il Prefetto della Provincia di Venezia

OGGETTO: A4 Venezia-Trieste. Divieto al transito per veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. trasportanti merci pericolose.

.....

- **PREMESSO** che l'autostrada A4 Venezia-Trieste è interessata da interventi atti all'allargamento della stessa con la realizzazione della 3^a corsia (I° lotto – Quarto d'Altino-S.Donà di Piave) e che per effetto di tali interventi la circolazione, nei tratti interessati dai lavori, si svolge nelle due direttrici di marcia, mediante la riduzione di carreggiata su due corsie di sezione ridotta, delimitate da barriere di sicurezza in calcestruzzo;
- **RITENUTO** che a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, al fine di limitare i fattori di rischio derivanti dal transito di veicoli e convogli di veicoli trasportanti merci pericolose nei tratti autostradali interessati dai lavori, durante le fasce orarie con maggiori flussi veicolari, si rende necessario imporre limitazioni al transito di alcune categorie delle predette merci pericolose;
- **CONSIDERATO** che i tragitti di lunga percorrenza dell'autostrada A4 sull'asse Venezia-Trieste, in entrambe le direttrici di marcia, consentono l'utilizzo alternativo, sia dell'itinerario autostradale rappresentato dalle autostrade A27 Venezia-Belluno e A28 Portogruaro-Conegliano, che di quello costituito dalle arterie stradali della viabilità ordinaria, con l'esclusione del passaggio nei centri urbani dei Comuni interessati dai percorsi alternativi;
- **CONSIDERATO** che i rappresentanti dei Compartimenti della Polizia Stradale del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Venezia e di Treviso, presenti alla riunione congiunta del Comitato Operativo per la Viabilità del 15.11.2013, hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza;
- **VISTO** il "Protocollo Operativo per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza connesse alla realizzazione della terza corsia sull'autostrada A4 Venezia-Trieste (tratto Quarto d'Altino-S.Donà di Piave)";
- **VISTO** quanto previsto dal Capitolo 1.9 punto 1.9.3 lett. b), c) d) del D.M. 21/01/2013 che recepisce la Direttiva 2012/45/UE (ADR 2013);
- **VISTO** l'art. 6, comma 1) del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
- **VISTO** il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 445, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

ORDINA

- l'interdizione del transito dei veicoli e dei complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. trasportanti le categorie di merci pericolose che, al fine di una più corretta, completa e facile individuazione, vengono specificate fra quelle ricomprese al punto 1.9.5.2.2 dell'ADR 2013 per le gallerie di categoria C (come indicate nelle tabelle di seguito riportate) nell'orario compreso tra le 7.00 e le 19.00 sui tratti dell'autostrada A4 Venezia-Trieste tra l'interconnessione A4/A57 (km 10+500) e lo svincolo di Cessalto, in entrambe le direttrici di marcia, rientranti nella competenza della Prefettura di Venezia:



Il Prefetto della Provincia di Venezia

- dall'interconnessione A4/A57 (km 10+500) al km 11+900 (Comune di Quarto d'Altino);
- dal km 18+310 al km 19+150 (Comune di Meolo);
- dal km 19+400 al km 21+650 (Comune di Meolo);
- dal km 24+480 al km 27+080 (Comune di Fossalta di Piave);
- dal km 27+080 al km 31+900 (Comune di Noventa di Piave);
- dal km 31+900 al km 32+940 (Comune di San Donà di Piave);

I tratti sopra indicati si alternano con i tratti adiacenti che rientrano nella competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Treviso.

Classe 1:	Gruppi di compatibilità A e L;
Classe 3:	Codice di classificazione D (Numeri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379);
Classe 4.1:	Codici di classificazione D e DT; e Materie autoreattive, tipo B (Numeri ONU 3221, 3222, 3231 e 3232)
Classe 5.2:	Perossidi organici, tipo B (Numeri ONU 3101, 3102, 3111 e 3112).
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 1000 kg:	
Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione F, TF e TFC;
Classe 4.2:	Gruppo di imballaggio I
Classe 4.3:	Gruppo di imballaggio I
Classe 5.1:	Gruppo di imballaggio I
Classe 6.1:	Numero ONU 1510
Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L); e Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità H e J);
Classe 7:	Numeri ONU 2977 e 2978.
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 5.000 kg:	
Classe 1:	Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità C e G).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, e codici di classificazione comportanti unicamente la lettera T o i gruppi di lettere TC, TO e TOC;
Classe 3:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC;
Classe 6.1:	Gruppo di imballaggio I, ad eccezione del Numero ONU 1510;
Classe 8:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione CT1, CFT e COT



Il Prefetto della Provincia di Venezia

- La presente Ordinanza, entra in vigore alle ore 00:00 del 15.01.2014, ed avrà una durata pari ad un anno dal decorrere della stessa, salvo proroga, ovvero revoca per cessazione delle circostanze che ne hanno richiesto l'emanazione.
- I rimanenti trasporti restano assoggettati alla loro specifica regolamentazione.
- L'osservanza del dispositivo di divieto verrà assicurata dagli organi preposti ed il mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente Ordinanza, comporterà per i trasgressori l'assoggettamento alle sanzioni previste dall'art. 6 (comma 1 e comma 12) del D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Gli obblighi di cui alla presente Ordinanza saranno resi noti mediante la posa della segnaletica prescrittiva come da uniti modelli esemplificativi.

IL PREFETTO
(Cuttaia)



Il Prefetto della Provincia di Treviso

OGGETTO: A4 Venezia-Trieste. Divieto al transito per veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. trasportanti merci pericolose.

.....

- **PREMESSO** che l'autostrada A4 Venezia-Trieste è interessata da interventi atti all'allargamento della stessa con la realizzazione della 3^a corsia (I° lotto – Quarto d'Altino-S.Donà di Piave) e che per effetto di tali interventi la circolazione, nei tratti interessati dai lavori, si svolge nelle due direttrici di marcia, mediante la riduzione di carreggiata su due corsie di sezione ridotta, delimitate da barriere di sicurezza in calcestruzzo;
- **RITENUTO** che a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, al fine di limitare i fattori di rischio derivanti dal transito di veicoli e convogli di veicoli trasportanti merci pericolose nei tratti autostradali interessati dai lavori, durante le fasce orarie con maggiori flussi veicolari, si rende necessario imporre limitazioni al transito di alcune categorie delle predette merci pericolose;
- **CONSIDERATO** che i tragitti di lunga percorrenza dell'autostrada A4 sull'asse Venezia-Trieste, in entrambe le direttrici di marcia, consentono l'utilizzo alternativo, sia dell'itinerario autostradale rappresentato dalle autostrade A27 Venezia-Belluno e A28 Portogruaro-Conegliano, che di quello costituito dalle arterie stradali della viabilità ordinaria, con l'esclusione del passaggio nei centri urbani dei Comuni interessati dai percorsi alternativi;
- **CONSIDERATO** che i rappresentanti dei compartimenti della Polizia Stradale del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Venezia e di Treviso presenti alla riunione congiunta del Comitato Operativo per la Viabilità del 15.11.2013, hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza;
- **VISTO** il "Protocollo Operativo per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza connesse alla realizzazione della terza corsia sull'autostrada A4 Venezia-Trieste (tratto Quarto d'Altino-S.Donà di Piave)";
- **VISTO** quanto previsto dal Capitolo 1.9 punto 1.9.3 lett. b), c) d) del D.M. 21/01/2013 che recepisce la Direttiva 2012/45/UE (ADR 2013);
- **VISTO** l'art. 6, comma 1) del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
- **VISTO** il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 445, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

ORDINA

- l'interdizione del transito dei veicoli e dei complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. trasportanti le categorie di merci pericolose che, al fine di una più corretta, completa e facile individuazione, vengono specificate fra quelle ricomprese al punto 1.9.5.2.2 dell'ADR 2013 per le gallerie di categoria C (come indicate nelle tabelle di seguito riportate) nell'orario compreso tra le 7.00 e le 19.00 sui tratti dell'autostrada A4 Venezia-Trieste compresi tra l'interconnessione A4/A57 (km 10+500) e lo svincolo di Cessalto, in entrambe le direttrici di marcia, rientranti nella competenza amministrativa-territoriale della scrivente Prefettura:



Il Prefetto della Provincia di Treviso

- dal km 11+900 al km 18+310 (Comune di Roncade);
- dal km 19+150 al km 19+400 (Comune di Roncade);
- dal km 21+650 al km 24+480 (Comune di Monastier);
- dal km 32+940 (Comune di Cessalto) allo svincolo di Cessalto (km 35+902).

I tratti sopra indicati si alternano con i tratti adiacenti che rientrano nella competenza amministrativa-territoriale della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Venezia.

Classe 1:	Gruppi di compatibilità A e L;
Classe 3:	Codice di classificazione D (Numeri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379);
Classe 4.1:	Codici di classificazione D e DT; e Materie autoreattive, tipo B (Numeri ONU 3221, 3222, 3231 e 3232)
Classe 5.2:	Perossidi organici, tipo B (Numeri ONU 3101, 3102, 3111 e 3112).
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 1000 kg:	
Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione F, TF e TFC;
Classe 4.2:	Gruppo di imballaggio I
Classe 4.3:	Gruppo di imballaggio I
Classe 5.1:	Gruppo di imballaggio I
Classe 6.1:	Numero ONU 1510

Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L); e Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità H e J);
Classe 7:	Numeri ONU 2977 e 2978.
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 5.000 kg:	
Classe 1:	Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità C e G).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, e codici di classificazione comportanti unicamente la lettera T o i gruppi di lettere TC, TO e TOC;
Classe 3:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC;
Classe 6.1:	Gruppo di imballaggio I, ad eccezione del Numero ONU 1510;
Classe 8:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione CT1, CFT e COT



Il Prefetto della Provincia di Treviso

- La presente Ordinanza, entra in vigore alle ore 00:00 del 15.01.2014, ed avrà una durata pari a un anno dal decorrere della stessa, salvo proroga, ovvero revoca per cessazione delle circostanze che ne hanno richiesto l'emanazione.
- I rimanenti trasporti restano assoggettati alla loro specifica regolamentazione.
- L'osservanza del dispositivo di divieto verrà assicurata dagli organi preposti ed il mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente Ordinanza, comporterà per i trasgressori l'assoggettamento alle sanzioni previste dall'art. 6 (comma 1 e comma 12) del D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Gli obblighi di cui la presente Ordinanza saranno resi noti mediante la posa della segnaletica prescrittiva come da uniti modelli esemplificativi.

IL PREFETTO

()

